

Tabella B (1)

- 1) Ente nazionale per la morale del fanciullo (ENPMF).
- 2) [Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani (ONAOISI)] (2).
- 3) Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI).
- 4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI).
- 5) Ente nazionale di assistenza alla gente di mare.
- 6) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC).
- 7) Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia.
- 8) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG).
- 9) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL).
- 10) Istituto nazionale «Umberto e Margherita di Savoia».
- 11) Unione nazionale di assistenza all'infanzia.
- 12) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici.
- 13) Casa militare «Umberto I» per i veterani delle guerre nazionali.
- 14) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.
- 15) Istituto nazionale dei ciechi «Vittorio Emanuele II» di Firenze.
- 16) Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III»
- 17) Fondazione «Vittorio Emanuele III» per orfani e figli di ferrovieri.
- 18) Istituto postelegrafonici.
- 19) Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS).
- 20) [Ente nazionale assistenza magistrato] (2).
- 21) Istituto nazionale «Giuseppe Kirner» per l'assistenza ai professori di scuola media.
- 22) Fondazione figli degli italiani all'estero.
- 23) Istituto di arte e mestieri per orfani di lavoratori italiani «F. D. Roosevelt».
- 24) Opera nazionale per le città dei ragazzi.

- 25) Unione nazionale per la difesa e l'assistenza sociale delle famiglie italiane.
- 26) Fondazione «Gerolamo Gaslini».
- 27) Casa di riposo per musicisti «Fondazione Giuseppe Verdi».
- 28) Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.
- 29) Ente patronato Regina Margherita pro ciechi «Paolo Colosimo», Napoli.
- 30) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra.
- 31) Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL).
- 32) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.
- 33) Associazione nazionale vittime civili di guerra.
- 34) Unione italiani ciechi (UIC).
- 35) Gruppo medaglie d'oro al valor militare d'Italia.
- 36) Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS).
- 37) Istituto del «Nastro Azzurro» fra combattenti decorati al valor militare.
- 38) Associazione nazionale combattenti e reduci.
- 39) Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI).
- 40) Unione nazionale mutilati per servizio.
- 41) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.
- 42) Federazione nazionale delle associazioni fra le famiglie numerose.
- 43) Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC).
- 44) Federazione italiana della caccia.
- 45) Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
- 46) Consorzio nazionale produttori canapa.
- 47) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.
- 48) Ente nazionale per le Tre Venezie.
- 49) Ente nazionale cellulosa e carta.

50) Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate.

51) Istituto di incremento ippico.

52) Ente produttori di selvaggina.

53) Ente mostra mercato dell'artigianato.

54) Ente italiano della moda.

55) Ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI).

56) Utenti motori agricoli (UMA).

57) Opera nazionale combattenti.

58) Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

59) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.

60) Comitato per la difesa morale e sociale della donna.

61) Ente nazionale protezione animali (ENPA).

62) Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca.

Sono infine da sottoporre al procedimento di cui all'art. 113 tutti gli enti e le casse che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, per la parte relativa alle attività di carattere assistenziale non previdenziale. Sono altresì da sottoporre al medesimo procedimento tutte le I.P.A.B. di cui alla *legge 17 luglio 1890, n. 6972*, anche se non previste espressamente nell'elenco che precede e che operino nel territorio di più regioni, escluse quelle che svolgano in via precipua attività di carattere educativo-religioso, accertata dalla commissione tecnica di cui al precedente art. 113, non operando nei loro confronti il trasferimento.

L'amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (AAI) è soppressa con l'art. 2 del *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977*, concernente soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 aprile 1978, su proposta del Ministro per l'interno e previo conforme parere della commissione tecnica di cui all'art. 113, terzultimo comma, sono accertati i beni attinenti a funzioni trasferite o delegate alle regioni da attribuire alle stesse. La commissione tecnica esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta.

(1) Vedi anche il *D.L. 18 agosto 1978, n. 481*, riportato al n. LXX.

(2) L'art. 1, *L. 27 maggio 1991, n. 167* (Gazz. Uff. 3 giugno 1991, n. 128) ha così disposto:

«Art. 1. 1. L'ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM) e l'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOISI) sono esclusi dalla procedura di cui agli articoli 113 e 114 del *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, e conseguentemente dalla tabella B allegata al predetto decreto».